

# Gli interessi sui buoni postali fruttiferi corrisposti nella misura indicata nel titolo

Corte di cassazione - Sezioni Unite civili - Sentenza 8 maggio-15 giugno 2007 n. 13979

(Presidente Carbone; Relatore Rordorf; Pm - *difforme* - Iannelli;  
Ricorrente Poste italiane Spa; Controricorrenti Galli e altro)

## LA MASSIMA

■ **Poste e telecomunicazioni - Buoni postali fruttiferi - Corresponsione degli interessi - Secondo quanto indicato nel buono - Legittimità - Regolamentazione ministeriale *difforme* non menzionata - Irrilevanza.** (Cc, articolo 2002; Dpr. 29 marzo 1973 n. 156, articolo 171)

Pur configurandosi i buoni postali fruttiferi come documenti di legittimazione e non come titoli di credito, la corresponsione degli interessi va effettuata secondo quanto indicato per iscritto in detti buoni, nonostante che il relativo regime fosse stato previamente mutato da un decreto ministeriale non menzionato nei relativi documenti.

### Svolgimento del processo

Il 30 settembre 1994 il Pretore di Livorno, accogliendo un ricorso dell'Ente Poste Italiane (cui in seguito è subentrata la Poste Italiane s.p.a.) ingiunse con decreto ai sigg. Attilio Galli ed Elba Sardi di restituire al ricorrente la somma di L. 3.905.650 (oltre agli accessori) da essi percepita a titolo di interessi maturati su buoni postali fruttiferi, facenti parte di una serie speciale contrassegnata con la sigla AA, sottoscritti per l'importo capitale di lire. 7.000.000 nel giugno 1986 e posti anticipatamente in riscossione otto anni dopo. Quei buoni, stando alla dicitura figurante sui titoli, assicuravano ai sottoscrittori interessi tali da comportare la triplicazione del capitale dopo otto anni, ed in base a tale calcolo i sigg. Galli e Sardi avevano riscosso la somma di L. 21.000.000. Ma un decreto ministeriale emanato sin dal 16 giugno 1984 aveva, invece previsto che fosse possibile conseguire quel medesimo risultato finanziario solo dopo il decorso di nove anni: donde la pretesa restitutiva azionata dall'Ente Poste, sul presupposto del carattere indebito dei maggiori interessi lucrati dai sottoscrittori per effetto dell'anticipata riscossione.

Gli ingiunti proposero opposizione, che fu accolta dal pretore con decisione poi conformata, in grado d'appello, dal Tribunale di Livorno.

Il tribunale, con sentenza resa pubblica il 19 giugno 2002, ritenne infatti che non potesse trovare applicazione nella specie il disposto dell'art. 173 dell'allora vigente codice postale (d.p.r. n. 156 del 1973, e successive modificazioni), a tenore del quale anche per serie di

buoni postali già emessi è consentito alla pubblica amministrazione di variare il tasso d'interesse con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, giacché i buoni postali dei quali si discute erano stati emessi ben dopo la pubblicazione del decreto ministeriale che aveva portato da otto a nove anni la scadenza del possibile rimborso anticipato, e detto decreto aveva previsto che in caso di utilizzazione di moduli già stampati per le emissioni precedenti, recanti la sigla «AA», si dovesse procedere ad apporre sui buoni medesimi una stampigliatura con l'indicazione di una sigla diversa («AB-AA») e con l'espressa menzione del diverso termine di scadenza. Ciò che però, nel presente caso, non era avvenuto, onde legittimamente i sottoscrittori avevano confidato di aver diritto a riscuotere i buoni nel più breve termine indicato sugli stessi titoli ed era perciò priva di fondamento la *actio indebiti* esperita dall'ente postale.

Avverso tale sentenza Poste Italiane ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, al quale gli intimati hanno resistito con controricorso, poi illustrato con memoria.

Con ordinanza n. 9218 del 20 aprile 2006 la prima sezione di questa corte, cui il ricorso era stato inizialmente assegnato, dopo aver dato atto dell'esistenza di un precedente della medesima sezione - secondo cui compete all'amministrazione postale il diritto di ripetere gli interessi riscossi dai sottoscrittori in conformità al tenore letterale dei buoni postali, ove questo non corrisponda alle indicazioni dettate al riguardo da apposito decreto ministeriale, essendo detti buoni titoli di legittimazio-

**DIRITTO E PROCEDURA CIVILE**  
**POSTE E TELECOMUNICAZIONI**

ne e non titoli di credito (Cass. n. 27809 del 2005) -, ha prospettato al Primo Presidente l'opportunità di rimettere la decisione alle sezioni unite, trattandosi di questione suscettibile di ripresentarsi in frequenti casi ed in ordine alla quale è auspicabile si prevenga il formarsi di una molteplicità di indirizzi giurisprudenziali contrastanti.

Il ricorso è stato perciò discusso dinanzi alle sezioni unite.

**Motivi della decisione**

1. Il primo motivo di ricorso è volto a denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 171 e 173, comma 2, del d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156, come modificato dalla legge 25 novembre 1974, n. 588, e del decreto ministeriale 16 giugno 1984, nonché vizi di motivazione del provvedimento impugnato. Sostiene la ricorrente che, essendo i buoni postali titoli di risparmio nominativi, privi dei caratteri dell'astrattezza e della letteralità propri dei titoli di credito, il saggio di interesse da applicare è quello previsto per essi dalla legge, a prescindere dalle indicazioni figuranti sui titoli, con la conseguenza che i buoni in questione erano nella specie soggetti alla previsione del citato decreto ministeriale del giugno 1984, essendo stati emessi dopo la data di entrata in vigore di detto decreto, sicché non avrebbero potuto essere rimborsati prima del decorso dei nove anni previsti dalla suindicata normativa. Ove di ciò il tribunale avesse tenuto conto, non avrebbe potuto negare il diritto dell'amministrazione postale al rimborso dei maggiori interessi percepiti dai sottoscrittori per effetto del rimborso indebitamente ottenuto dopo soli otto anni.

Col secondo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2002 e 2034 c.c., oltre a vizi di motivazione, la ricorrente ribadisce che il buono postale fruttifero è da considerare un titolo di credito improprio, destinato ad una funzione meramente probatoria, con riferimento al quale non ha quindi incidenza la letteralità del documento; e ne deduce l'irrelevanza della buona fede dell'*accipens* a fronte della pretesa restitutiva di chi ha pagato per errore.

2. I due riferiti motivi di doglianza, che possono senz'altro essere esaminati congiuntamente, pongono all'attenzione delle sezioni unite una questione che - come sopra ricordato - è stata già una volta affrontata dalla prima sezione della corte, la quale, con la sentenza n. 27809 del 2005, la ha risolta nel medesimo senso oggi propugnato dalla ricorrente.

In quella sentenza è stato infatti affermato che i buoni postali fruttiferi disciplinati dal d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156, non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi, ai sensi dell'art. 173 t.u. cit., come modificato dall'art. 1 del d.l. 30 settembre 1974, n. 460

(convertito nella l. 25 novembre 1974 n. 588). Se ne è fatta discendere la conseguenza che tanto l'errore commesso dall'amministrazione postale nell'indicare sui titoli la sigla d'identificazione dei buoni ed il corrispondente regime degli interessi quanto il conseguente errore in cui la medesima amministrazione sia incorsa nel rimborsare detti buoni applicando tassi d'interesse diversi da quelli previsti dalla normativa in vigore, pur se coerenti con l'indicazione figurante sui titoli, potrebbero semmai legittimare i sottoscrittori di buona fede ad agire per il risarcimento dei danni nei confronti dei responsabili di siffatti errori, ma in nessun caso valgono ad impedire l'esercizio vittorioso dell'azione di ripetizione dell'indebitato da parte dell'amministrazione postale che abbia pagato interessi superiori al dovuto.

3. La questione esige però un maggiore approfondimento.

3.1. È appena il caso di avvertire, anzitutto, che nel prosieguo del discorso si continuerà a fare riferimento alle disposizioni dettate dal citato d.p.r. n. 156 del 1973, e successive modificazioni (che verrà indicato come codice postale), e dal d.p.r. n. 256 del 1989 (regolamento di esecuzione del libro terzo di detto codice postale), quantunque tali norme risultino oggi abrogate dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284. A termini di quest'ultima disposizione, infatti, solo i rapporti già in essere ma ancora in corso possono risentire delle nuove disposizioni, mentre ai rapporti già del tutto esauriti (quali quelli dei quali si tratta nella presente causa) restano applicabili le disposizioni precedenti (vedi anche, in tal senso, Corte cost. n. 333 del 2003).

3.2. Come s'è detto, il ragionamento prospettato da parte ricorrente (che corrisponde a quanto affermato da Cass. n. 27809/2005, cit.) s'impenna essenzialmente sulla natura dei buoni postali fruttiferi e sul rilievo che essi debbono essere considerati titoli di legittimazione, riconducibili alla previsione dell'art. 2002 c.c., e non quindi veri e propri titoli di credito: il che giustificherebbe la svalutazione del loro tenore letterale, ove difforme da quanto prescritto dal decreto ministeriale in base al quale detti buoni sono stati emessi, e renderebbe indebita la percezione, da parte dei sottoscrittori, di somme corrispondenti alle indicazioni figuranti sui titoli ma non al contenuto del decreto.

Senonché il rilievo concernente la natura giuridica del buono postale, pur se in tesi condivisibile, non appare decisivo ai fini della risoluzione del problema in esame.

Una volta affermato che a quei buoni non si applicano i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità, da cui normalmente sono contraddistinti i titoli di credito, resta ancora da stabilire su quali basi si sia instaurato, in casi come questo, il rapporto giuridico intercorrente tra l'amministrazione postale ed il sotto-

GIURISPRUDENZA

scrittore dei buoni fruttiferi, nonché quale sia, e da dove si desuma, il contenuto effettivo di tale rapporto.

### 3.3. Una premessa però s'impone.

Occorre ricordare che, anche quando servizi postali come quello in esame erano offerti da un'azienda dello Stato (la quale, con la legge n. 71 del 1994, fu poi trasformata nell'Ente Poste, avente natura di ente pubblico economico, e quindi in società per azioni), essi si caratterizzavano per l'essere organizzati e gestiti in forma d'impresa: donde - già allora - conseguiva «la conformazione dei rapporti con gli utenti come rapporti contrattuali, fondamentalmente soggetti al regime del diritto privato» (così Corte cost. n. 303 del 1988). E, se è pur vero che tali rapporti erano nondimeno destinati a subire anche gli effetti di una normativa speciale, che ancora risentiva della natura soggettiva pubblica dell'amministrazione postale, è altrettanto vero che la loro attrazione nella sfera del diritto comune era (ed è oggi a maggior ragione) tanto più accentuata proprio per i servizi di bancoposta, comprendenti l'emissione dei buoni postali fruttiferi, che sono sempre stati del tutto privi di lineamenti autoritativi ed ai quali oggettivamente ineriscono connotazioni contrattuali, giacché, per struttura e funzione, essi sostanzialmente non si discostano dagli analoghi servizi resi sul mercato dalle imprese bancarie (cfr. in tal senso, esplicitamente, Corte cost. n. 463 del 1997).

3.4. È alla luce di questa premessa che dev'esser letta anche la normativa applicabile nel caso in esame. Rileva anzitutto l'art. 173 dell'allora vigente codice postale (come sostituito dal d.l. n. 460 del 1974), il quale prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse di buoni postali fruttiferi, disposte con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con quello delle Poste e Telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale, non solo avessero effetto per i buoni di nuova emissione, ma potessero essere estese anche ai buoni in precedenza già emessi (primo comma); e questi buoni si consideravano rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie (secondo comma). Il terzo comma del medesimo articolo precisava, poi, che gli interessi sarebbero stati corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni, la quale, però, per i titoli i cui tassi fossero stati modificati dopo l'emissione, era da intendersi integrata da altra tabella (destinata evidentemente a riportare le accennate modifiche) messa a disposizione presso gli uffici postali.

Val poi la pena di sottolineare che, a norma dell'art. 207 del regolamento di esecuzione, l'emissione dei buoni comportava che essi fossero compilati, firmati e bollati dall'ufficio richiesto, prima di essere consegnati al richiedente, previo incasso del relativo importo, con successivo obbligo per lo stesso ufficio di darne comunicazione all'amministrazione centrale e di curare le corrispondenti scritturazioni interne; e che il successivo art. 208, primo comma, contemplava il rimborso a

vista dei buoni (alle previste scadenze) presso l'ufficio da cui erano stati emessi, previo confronto del titolo con le corrispondenti registrazioni operate all'atto dell'emissione.

Alla stregua di questo quadro normativo, deve certo convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, *medio tempore*, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto; e deve pure convenirsi, di conseguenza, sulla necessità in casi siffatti di un'integrazione extratestuale del rapporto.

Ciò, tuttavia, non autorizza a svalutare totalmente la rilevanza delle diciture riportate sui buoni stessi anche quando - come accaduto nella fattispecie in esame - in corso di rapporto non è intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli.

Al contrario, il fatto che la legge imponesse espressamente di procedere al rimborso degli interessi sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni sottoscritti dal risparmiatore, mentre solo in caso di sopravvenuta modifica per decreto di quei tassi si sarebbe dovuto tener conto anche dell'ulteriore tabella da mettere a disposizione presso gli uffici postali; le già descritte modalità di emissione e di successivo rimborso dei titoli, specularmente concepite in modo da garantire la corrispondenza dell'operazione ai dati scritturali risultanti anche dai titoli medesimi; la circostanza che lo stesso decreto ministeriale del 16 giugno 1984, con il quale era stata disposta l'ultima variazione dei tassi d'interesse precedente all'emissione di cui è causa, si fosse fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo di contrassegnare i buoni di nuova emissione con una sigla diversa dai precedenti, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, espressamente indicando sul documento il differente regime cui essi erano soggetti: sono tutti elementi che persuadono di come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli fosse destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti.

Al richiedente il buono postale è stata prospettata un'operazione finanziaria connotata nei termini specificamente indicati nei buoni, compilati, firmati e bollati ed a lui consegnati dall'ufficio emittente, a fronte dei quali egli ha versato a quell'ufficio la somma corrispondente. Il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli. Ma non può in alcun modo ritenersi che dovesse essere edotto anche

## DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

### POSTE E TELECOMUNICAZIONI

del fatto che - già in quel momento - le condizioni dell'emissione erano diverse da quelle che gli venivano prospettate mediante la consegna di titoli così formulati.

La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può allora rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni. E lo conferma il fatto che la stessa amministrazione postale ha proceduto al rimborso nei termini previsti dal testo dei buoni (salvo poi successivamente pretendere la restituzione dei maggiori interessi).

3.5. Giova ancora aggiungere che la funzione stessa dei buoni postali, destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di risparmiatori, non tollererebbe un'interpretazione diversa: la quale, ponendo a carico dei sottoscrittori le conseguenze di un errore imputabile all'amministrazione e facendo sì che debba esser poi il medesimo sottoscrittore ad assumere l'onere di agire per l'eventuale risarcimento, per ciò stesso finirebbe per compromettere (o

almeno per indebolire grandemente) le esigenze di tutela del risparmio diffuso cui si ispirano le norme sopra richiamate. Norme che - come si è visto - espressamente impongono di riportare sui titoli i dati reputati essenziali all'informazione del sottoscrittore, affinché egli possa compiutamente valutare i profili di convenienza e di rischio connessi al suo investimento, ma che verrebbero paradossalmente a porre le premesse di un'informazione fuorviante, ove si ammettesse che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono.

4. Siffatte considerazioni, assorbenti rispetto ad ogni altro profilo della controversia, conducono al rigetto del proposto ricorso.

5. Tenuto anche conto delle pregresse divergenti indicazioni giurisprudenziali, la compensazione delle spese processuali appare equa.

**P.Q.M.**

*La corte, pronunciando a sezioni unite, rigetta il ricorso.*

**GIURISPRUDENZA**

### LA GIURISPRUDENZA RICHIAMATA

**Giochi e scommesse - Competizioni sportive - Ricevuta rilasciata dall'agenzia ippica - Natura - Titolo di legittimazione - Configurabilità - Conseguente efficacia - Possesso della ricevuta abilitante la richiesta di pagamento della vincita - Sussistenza - Mancanza del rapporto fondamentale - Prova - Onere gravante sul debitore. (Cc, articoli 1992, 2002 e 2697)**

La ricevuta rilasciata dall'agenzia ippica, al pari della bolletta del lotto e del biglietto della lotteria, non è riconducibile tra i titoli di credito ex articolo 1992 del codice civile, perché non dotata dei requisiti di letteralità e autonomia che connotano i predetti titoli: essa, valendo ad attestare la giocata del possessore, cui pagare la vincita, costituisce titolo di legittimazione in senso ampio, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, cioè documento atto a individuare l'avente diritto alla prestazione e quindi idoneo, per un verso, a liberare il debitore che paga in buona fede al possessore, e, per l'altro verso, a legittimare il possessore della ricevuta a richiedere il pagamento della vincita, incombando sul debitore la prova dell'esistenza o meno della giocata, intesa come rapporto fondamentale posto a base del rilascio della schedina.

■ Sezione III, sentenza 14 gennaio 2002 n. 351

**Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Oggetto del contratto (rischio assicurato) - Surrogazione legale dell'assicuratore - Polizza di assicurazione contro i danni emessa all'ordine di un terzo - Trasferimento della polizza - Necessità di notifica all'assicuratore - Esclusione - Richiesta dell'indennità di assicurazione - Onere di provare la qualità di cessionario della polizza - Assicuratore che agisce in surroga nei confronti del danneggiante - Onere probatorio. (Cc, articoli 1264, 1889 e 1916)**

L'inquadramento tra i titoli impropri della polizza di assicurazione contro i danni emessa all'ordine di un terzo, comporta che il trasferimento della polizza può avvenire indipendentemente dalla notifica del trasferimento (ex articolo 1264 del codice civile) all'assicuratore, tuttavia il richiedente l'indennità di assicurazione deve fornire la dimostrazione della qualità di cessionario della polizza e conseguentemente anche l'assicuratore, che agisce nei confronti del danneggiante in surrogazione dell'assicurato, deve fornire la dimostrazione di aver pagato l'indennità a colui che si presentava come legittimo possessore della polizza di assicurazione.

■ Sezione III, sentenza 19 aprile 1994 n. 3728

## Le modifiche inserite con successivi decreti non possono danneggiare il consumatore

✎ il commento di Eugenio Sacchetti

**P**ur configurandosi i buoni postali fruttiferi come documenti di legittimazione e non come titoli di credito, la corresponsione degli interessi va effettuata secondo quanto indicato per iscritto in detti buoni, nonostante che il relativo regime fosse stato previamente mutato da un decreto ministeriale non menzionato nei relativi documenti.

Pur essendo stata la specifica normativa relativa ai buoni fruttiferi postali da tempo abrogata, le sezioni Unite vengono ad affermare con la sentenza 13979/2007 un importante principio per la tutela del risparmiatore e dunque, *latu sensu*, anche del consumatore. Principio che si può sintetizzare nella doverosa rispondenza fra quanto scritto nel documento che rimane in mano dell'investitore, indipendentemente dal suo *nomen iuris*: le condizioni insomma sono quelle che risultano scritte sul titolo, e non quelle di una nebulosa normativa di cui per giunta, ci si ricorda solo dopo aver eseguito invece quant'era scritto.

**Il fatto** - Già, era stato proprio l'ente che aveva offerto i buoni a conformarsi a quanto risultava ivi stabilito, e la vicenda rasenta il paradosso: l'Ente poste italiane, non ancora Spa e dunque all'epoca intriso di atteggiamenti pubblicitistici, avendo concesso buoni fruttiferi ad alto tasso d'interesse - indicato nei titoli - nel settembre 1984, aveva corrisposto interessi in tale misura agli investitori, senza accorgersi che già il Dm Tesoro 16 giugno 1984 aveva invece cambiato le regole del gioco, prevedendo che l'ottenimento degli interessi così alti avrebbe potuto conseguirsi soltanto solo dopo il decorso di nove anni. Da qui l'ingiunzione per il recupero di quanto, a dire delle Poste, non sarebbe stato dovuto; ma senza fortuna, per essere stata la richiesta di rimborso respinta sia in primo che in secondo grado e anche, infine adesso, in sede di legittimità.

**Titoli di credito o documenti di legittimazione** - La questione è giunta alla composizione allargata della Suprema corte per essere stata pronunciata di recente dalla prima sezione la sentenza 27809/2005 che aveva accolto la tesi delle Poste coll'affermare che i buoni fruttiferi postali previsti dal codice postale (Dpr 29 marzo 1973 n. 156) non sono titoli di credito, bensì docu-

menti di legittimazione, e dunque seguono la normativa vigente: nella fattispecie si era verificato un duplice errore, primo perché era stato indicato nel documento un regime non conforme alla natura del titolo, secondo perché poi erano stati corrisposti interessi non dovuti in base alla normativa, seppur conformi a quanto risultante dal titolo: da qui la correttezza dell'azione di ripetizione dell'indebito esercitata dalle Poste.

Documenti di legittimazione e titoli impropri servono, a norma dell'articolo 2002 del Cc, solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione di cui all'articolo 1889 del Cc, e dunque hanno nulla più che la funzione d'identificazione. S'indicano ad esempio i biglietti ferroviari, gli scontrini dei bagagli, i biglietti dei musei, ma si pongono anche ipotesi più complesse, quali la polizza di assicurazione contro i danni (Cassazione, sentenza 19 aprile 1994 n. 3728) e anche la ricevuta rilasciata dall'agenzia ippica, al pari della bolletta del lotto e del biglietto della lotteria, che ha la portata di documento atto a individuare l'avente diritto alla prestazione e quindi idoneo, per un verso, a liberare il debitore che paga in buona fede al possessore, e, per l'altro

verso, a legittimare il possessore della ricevuta a richiedere il pagamento della vincita, incombendo sul debitore la prova dell'esistenza o meno della giocata, intesa come rapporto fondamentale posto a base del rilascio della schedina. Nell'affermare tale principio la Cassazione (Sezione III, sentenza 14 gennaio 2002 n. 351) ha sottolineato che essa non è riconducibile tra i titoli di credito di cui all'articolo 1992 del Cc, perché non dotata dei requisiti di letteralità e autonomia che connotano i predetti titoli.

Su tale impostazione, per quanto concerne i buoni fruttiferi postali, concordano adesso le sezioni Unite, nel senso che appunto mancano a essi quei tipici caratteri della cartolarietà, incorporazione e autonomia che delimitano la figura dei titoli di credito, e dunque non va loro accordata la specifica tutela che l'ordinamento pone a difesa di quegli speciali titoli. Non potrà perciò applicarsi ai possessori di tali buoni la fondamentale regola fissata dal comma 1 dell'articolo 1992 del Cc, in base

**Il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei buoni fruttiferi è destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei titoli di volta in volta acquistati**

## DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

## POSTE E TELECOMUNICAZIONI

alla quale il possessore di un titolo di credito ha invece diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge.

**Tolleranza zero per un'informazione fuorviante** - Ma il mancato incasellamento dei buoni postali fruttiferi nella categoria dei titoli di credito non giustifica, ad avviso delle sezioni Unite, che si possa tenere *in non cale* quanto risulta dal documento che evidenzia tipo e modalità dell'investimento, tanto più che anche all'epoca, prima della privatizzazione e dei vari mutamenti della stessa fisionomia delle Poste, l'ente - sia pure a rilievo pubblicitario - in queste negoziazioni si muoveva *iure privatorum* né più né meno che una banca. Certamente

il legislatore può intervenire

- osserva la sentenza 13979/2007 - con un'integrazione extratestuale del rapporto, ma ciò non autorizza a svalutare totalmente la rilevanza delle diciture riportate sui buoni: si ricorderà che nella vicenda trattata il decreto ministeriale che prevedeva la variazione non era posteriore all'acquisto dei buoni, ma anteriore. Di conseguenza il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore era destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. E non era tenuto il sottoscrittore a conoscere che le condizioni del finanziamento erano diverse

rispetto a quelle prospettate nei titoli. Sostenere il contrario sarebbe come ammettere la liceità di un'informazione fuorviante a opera delle poste, e ciò contrasterebbe pure con la tutela del risparmiatore.

**Le osservazioni** - Le sezioni Unite così vengono a superare gli ostacoli di un'impostazione dogmatica che, negando la qualifica di titolo esecutivo al buono fruttifero postale, avrebbe precluso al sottoscrittore-possessore di avvalersi di quanto risultante dal documento, salvo lasciargli semmai lo spiraglio della via - problematica - di un'azione risarcitoria. Come osservato dalla sentenza 13979/2007 la normativa specifica allora recata dal codice postale e successive modifiche in ordine ai buoni fruttiferi postali non è più applicabile che per le posizioni pregresse, a seguito dell'abrogazione recata dal comma 3 dell'articolo 7 del Dlgs 30 luglio 1999 n. 284 (si veda anche articolo 9 del Dm Tesoro 19 dicembre 2000). Ma quanto acclarato adesso dalle sezioni Unite

riveste il massimo interesse, potendosi estendere il principio della tutela dell'affidamento del risparmiatore anche a casi consimili. *Caveat emptor*. è un principio romanistico, fatto proprio dai Paesi di common law, che pone al compratore l'obbligo di massima diligenza nell'acquisto della cosa, e ciò non viene negato neppure dalle sezioni Unite nell'affermare l'obbligo del sottoscrittore a conformarsi ai decreti ministeriali futuri, perché la norma va comunque osservata. Ma tutto ha un limite, quando la norma viene addirittura trascurata, anzi negata dall'offerente il prodotto con l'indicazione di diverse, e più vantaggiose per il sottoscrittore, modalità di trattamento del finanziamento; e per di più quando il medesimo offerente ha ritenuto di conformarsi allo scritto, corrispondendo quanto ivi indicato, salvo poi tentar di rimangiarselo.

E già la Corte costituzionale con sentenza 30 dicembre 1997 n. 463 (su «Guida al Diritto» 3/1998 pag. 50) ha colto la sostanziale omogeneità di alcune operazioni delle Poste con analoghi servizi resi dalle banche, e ha conseguentemente affermato la parità di trattamento, ai fini risarcitori, dell'amministrazione postale agli istituti bancari in caso d'inadempienza. E invero, dalla semplice lettura dell'elencazione recata dall'articolo 100 del Dpr 156/1973, ci si accorgerà che l'equiparazione con l'attività bancaria s'im-

pone, stante l'inclusione (*sub e*) fra gli altri servizi offerti sotto l'indicazione bancoposta anche dei buoni postali fruttiferi.

L'interpretazione offerta ora dalle sezioni Unite, di osservanza di quanto scritto sul documento, e di rispetto per le conseguenti giuste aspettative del risparmiatore, si appalesa peraltro in linea con la più recente normativa in tema di tutela del consumatore. Si ricorderà che il diritto a un'adeguata informazione e a una corretta pubblicità è stato disciplinato già dalla legge 10 aprile 1991 n. 126 (norme per l'informazione del consumatore) di cui al regolamento di attuazione recato dal Dm 8 febbraio 1997 n. 101, oltreché dal Dlgs 25 gennaio 1992 n. 74 per la materia della pubblicità ingannevole (Dpr 10 ottobre 1996 n. 627, pubblicato su «Guida al Diritto» n. 1/1997). La trasparenza dell'informazione viene poi tenuta oggi in special conto dal codice del consumatore (Dlgs 6 settembre 2005 n. 206). ■

## LA NATURA DEI TITOLI

**Titoli di credito - In genere - Rinvio a leggi speciali - Buoni postali fruttiferi - Natura di titoli di credito - Esclusione.** (Dpr 156/1973, articolo 173; legge 588/1974; Cc, articolo 2002; Dl 460/1974, articolo 1)

I buoni postali fruttiferi disciplinati dal Dpr 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'articolo 173 del testo unico, come modificato dall'articolo 1 Dl 30 settembre 1974 n. 460 (convertito dalla legge 25 novembre 1974 n. 588).

■ Sezione I, sentenza 16 dicembre 2005 n. 27809